

**VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO E DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO**

L'anno 2021, il mese di febbraio, il giorno 06, alle ore 12.15, presso l'aula collegiale dell'I.I.S.S. "Alpi-Montale" di Rutigliano, plesso Montale, in sede di definizione del protocollo d'intesa a livello di singola istituzione scolastica;

VISTO il D.Lvo 165/2001, in particolare l'art. 43;

VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

VISTO l'accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2 che sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;

VISTA la nota prot. n. 1002 del 01.02.2021 di convocazione del Dirigente Scolastico,

TRA

la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore, e le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali,

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico PARISI Clara

PARTE SINDACALE composta da

FLC CGIL rappresentata da LIANTONIO Luigi

CISL FSUR rappresentata da GAUDIO Rosanna

UIL SCUOLA RUA rappresentata da MARTINELLI Giulia

SNALS CONFSAI - ASSENTE

GILDA UNAMS - ASSENTE

ANIEF - ASSENTE

SI STIPULA

Il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi

Art.1

CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione scolastica.
2. Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
4. Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Art.2

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI- PRESTAZIONI INDISPENSABILI - NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO

Tenendo conto della normativa in premessa e delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica IISS "Alpi-Montale" ove, per l'a.s. 2020-21, risultano funzionanti n. 2 plessi con n. 120 docenti, n. 14 collaboratori scolastici, n. 6 assistenti amministrativi, n. 4 assistenti tecnici e n. 1 D.S.G.A, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

I - ISTRUZIONE SCOLASTICA

- a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, n. 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 assistente tecnico informatico;
- b) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali nonché degli esami di idoneità: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, n. 2 collaboratori scolastici per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami, n. 1 assistente amministrativo e n. 2 assistenti tecnici informatici.

II - IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

- a) Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: n. 1 assistente laboratorio, n. 1 collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali).

III - ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO


- a) Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: n. 1 assistente tecnico, n. 1 collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali).

IV - EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: DSGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali).

**Art.3
COMUNICAZIONI**

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
5. Acquisite le comunicazioni del personale, l'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (sito internet e registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
 - a1) rappresentatività a livello nazionale;
 - a2) percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell'ultima elezione delle RSU;
 - a3) percentuali di adesione registrate nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che



IISSALPIMONTALE



LICEI, TECNICI E TECNOLOGICI

LINGUISTICO
SCIENTIFICO
SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE
SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
SCIENTIFICO a indirizzo MATEMATICO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
GRAFICA e COMUNICAZIONE
AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA



MIUR

www.iissalpimontale.edu.it follow us  

hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;

a4) elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

a5) elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dal personale e/o delle informazioni di cui ai paragrafi a1), a2), a3), a4) e a5).

Art.4

MISURE ORGANIZZATIVE

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.5

TEMPI E DURATA

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali negli altri ordini e gradi di istruzione (*cf. successivo art. 7 c. 4*).
2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.
3. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:
 - gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art.6

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

LICEI
Via Conversano, Km. 0,500
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1267

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
Via Aldo Moro, 102
70018 Rutigliano (Ba) Italy
tel./fax +39 080 476 1841

mail bais068006@istruzione.it . PEC bais068006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 93469290725 . Codice Meccanografico BAIS068006



CAMBRIDGE
International Examinations

Cambridge International School

1. Disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
2. Ordine della graduatoria d'istituto partendo dall'ultima posizione nella graduatoria interna d'istituto;
3. Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

Art. 7 NORME GENERALI

1. Il Dirigente è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
2. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 dell'Accordo il Dirigente assicura la comunicazione delle percentuali di adesione registrate, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate.
3. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera d) dell'Accordo, in caso di scioperi distinti nel tempo sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, e parti prendono atto che deve essere osservato l'intervallo minimo di 12 giorni tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 6 lett. a) gli scioperi, inclusi quelli brevi non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe previsione di un limite alle ore di sciopero che complessivamente possono incidere sulla singola classe (clausola sperimentale).
5. Ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera b) dell'Accordo 2 dicembre 2020 non possono essere proclamati scioperi dall'1 al 5 settembre; nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
6. Ai sensi dell'art. 10 comma 7 dell'Accordo 2 dicembre 2020 il contratto collettivo nazionale di comparto definisce altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero "virtuale", definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.

Art. 8 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall'apertura del

confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.

2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 9

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti articoli.

Data 06.02.2021



Per la parte pubblica
DIRIGENTE SCOLASTICO



Per le Organizzazioni Sindacali:


FLC CGIL



CISL SCUOLA



UIL SCUOLA RUA



SNALS CONFSAI

GILDA UNAMS

ANIEF

